



Prot.nr.343/G.F.

Pesaro,29/03/2018

A TUTTI GLI ISCRITTI  
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA  
DI PESARO-URBINO  
LORO SEDI

Circolare 06/2018-conc.11

Buonasera,

A tutti i colleghi, con particolare riferimento a coloro che operano nelle zone terremotate.

Si trasmette, con la lettera di accompagnamento ricevuta tramite Federazione, il comunicato del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, con invito a prenderne buona nota.

Con l'occasione si porgono da parte del Consiglio dell'Ordine a tutti gli iscritti, e alle loro famiglie, i migliori auguri per le prossime festività pasquali.

Cordialmente

Il Presidente  
(Dott. Ing. Giorgio Fazi)

Riceviamo in data odierna da parte dell'ing. Maurizio Paulini, Presidente dell'Ordine Ingegneri di Macerata, ed attuale Coordinatore del Gruppo di Lavoro Nazionale Sisma, costituito dal CNI tra Ordini e Federazioni delle Regioni colpite dal sisma del 2016, nell'ambito delle attività della Federazione Ingegneri delle Marche, la seguente comunicazione:

*Caro collega,*

*sul sito della struttura commissariale è stato pubblicato, in data 28/03/2018, un chiarimento in merito alla scadenza del 31/03/2018 per la presentazione delle schede AeDES.*

*Tale documento, indirizzato ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ed ai rispettivi Direttori degli Uffici Speciali per la Ricostruzione:*

*- **esclude** che la scadenza del termine in questione possa determinare una generale impossibilità di procedere alla redazione di nuove schede AeDES per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici che siano stati già oggetto di sopralluogo e predisposizione di scheda fast, ai sensi delle norme di protezione civile (a maggior ragione, laddove non vi fossero stati neanche tali adempimenti).*

*-**conferma** l'interpretazione, già fornita dalla stessa Commissaria De Micheli, che la scadenza è vincolante solo per i tecnici professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'art. 34 DL 189/2016. che hanno un incarico formale, conferito ai fini di provvedere alla redazione della scheda AeDES.*

*Per tutti gli altri casi, non vi è dubbio che alla redazione delle schede AeDES, nel rispetto dell'ordinanza n. 12 del 2017, possa provvedersi anche in epoca successiva alla data del 31 marzo 2018.*

*Saranno da esaminare i singoli casi ricadenti nella decorrenza del termine di legge, al fine di valutare se la responsabilità dei professionisti incaricati sia da ascrivere solo a quest'ultimi, ovvero a fattori estranei e indipendenti.*

*Tale presa di posizione della struttura commissariale, pur in tempi molto ravvicinati alla scadenza ampiamente resa nota dalle Pubbliche Amministrazioni, conferma la validità delle richieste evidenziate dalle professioni tecniche impegnate nella ricostruzione, nonché di quanti si sono fatti ascoltatori e portatori di tali giudizi tecnici e permette ai committenti una maggiore serenità dell'attuazione del processo di ricostruzione degli immobili danneggiati.*

*Si auspica che tale confronto e recepimento delle problematiche possa proseguire, così da valutare e definire un percorso amministrativo che, pur con le sue difficoltà, sia coerente con l'effettiva valutazione del danno sul vasto patrimonio immobiliare interessato dagli eventi sismici.*

F.to Ing. M. Paulini

allegato: comunicazione Commissario alla Ricostruzione del 28.03.2018



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CGRTS 0004509 P-  
del 28/03/2018



19420205

Ai Sigg.ri Presidenti delle Regioni  
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Ai Sigg.ri Direttori degli Uffici speciali per la ricostruzione  
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

**Oggetto:** Imminente scadenza dei termini per il deposito delle schede AeDES.

Con l'approssimarsi della scadenza del 31 marzo 2018, stabilito dall'art. 2-bis, comma 5, del d.l. n. 148/2017, come introdotto dalla legge di conversione n. 174/2018, per la presentazione delle schede AeDES da parte dei tecnici professionisti, si rende necessario fornire alcuni chiarimenti in ordine alla portata della disposizione ed agli effetti della scadenza stessa.

In particolare, giova evidenziare che è da escludere *in radice* che la scadenza del termine in questione possa determinare una generale impossibilità di procedere alla redazione di nuove schede AeDES per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici i quali siano stati già oggetto di sopralluogo e predisposizione di scheda FAST ai sensi delle norme di protezione civile (a maggior ragione, laddove non vi fossero stati neanche tali adempimenti).

Infatti, la norma suindicata è specificamente riferita alla sola posizione dei "tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto", e pertanto riguarda unicamente i casi in cui sia stato già formalmente conferito a un tecnico l'incarico di provvedere alla redazione della scheda AeDES: la ratio della previsione è esclusivamente quella di scongiurare un inaccettabile allungamento dei tempi di espletamento di tali incarichi (come confermato dal fatto che all'inadempienza si accompagna la previsione di possibili sanzioni a carico dei professionisti interessati, oltre alla decadenza dal contributo per i committenti che non si siano fatti parte diligente nel sollecitare l'adempimento).

Per tutti gli altri casi, non v'è dubbio che alla redazione delle schede AeDES, nel rispetto dell'ordinanza n. 12 del 2017, possa provvedersi anche in epoca successiva al 31 marzo 2018.

Con riguardo alle possibili situazioni di difficoltà in cui potrebbero trovarsi i professionisti incaricati in relazione ai tempi lunghi incontrati per giurare le perizie in Tribunale, si rammenta la



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

possibilità di avvalersi a tal fine anche dei notai, essendo la relativa spesa rimborsabile in sede di liquidazione del compenso al professionista sulla base delle ordinanze commissariali in materia.

In relazione alle fattispecie cui effettivamente la previsione può essere riferita, sarà questione da esaminare nei singoli casi di specie il verificare se e in che misura l'inutile decorso del termine di legge sia da ascrivere a responsabilità dei professionisti incaricati ovvero a fattori estranei e indipendenti: ciò al fine non solo di evitare l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei professionisti stessi, ma anche di consentire ai committenti incolpevoli di fruire ove possibile di una remissione in termini per il conferimento di nuovi incarichi professionali.

Cordiali saluti.

Paola De Micheli